



Programma di Risanamento Ambientale
e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante
Interesse Nazionale – Comprensorio Bagnoli Coroglio

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

tra

GOVERNO ITALIANO

nella persona del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

REGIONE CAMPANIA

nella persona del Presidente della Giunta Regionale

COMUNE DI NAPOLI

nella persona del Sindaco della Città di Napoli

VISTO il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;

VISTO l'articolo 33 del menzionato decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di *“Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio”*;

VISTO in particolare, il comma 11 del precitato art. 33 del decreto legge n. 133/2014 ai sensi del quale le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, perimetrare ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto legge n. 83/2012 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 agosto 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 23 agosto 2014, sono state dichiarate Aree di rilevante interesse nazionale;

VISTO il comma 4 del precitato articolo 33 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., che attribuisce la formazione, l'approvazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio ad un Commissario straordinario del Governo e ad un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale;

VISTO altresì l'art. 11-bis del decreto legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante *“Proroga di termini in materia ambientale”* che menziona l'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo articolo 33 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, o di *“stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici”*;

CONSIDERATO che ai fini della definizione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33, cit., stante la complessità degli adempimenti da compiere ed i vincoli di natura amministrativa, tecnica ed operativa esistenti tra gli interventi, si è reso necessario procedere per successivi approfondimenti, così come previsto anche dall'art. 1 del d.l. n. 185/2015, convertito in legge n. 9/2016, che destina risorse finanziarie alla *“prima fase del programma”*, e dall'art. 11-bis, del d.l. n. 210/2015, convertito con modificazioni in legge n. 21/2016, che menziona gli *“stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici”* destinando ad essi risorse finanziarie *“secondo gli indirizzi della cabina di regia”*;

CONSIDERATO che in data 30 marzo 2016, il Soggetto Attuatore - tenendo conto degli indirizzi della Cabina di regia ai sensi del comma 13 (riunioni in date 1.12.2015, 21.12.2015, 13.1.2016, 20.1.2016, 10.2.2016) e recependo le proposte presentate dal Comune di Napoli ai sensi del comma 13.2. - ha presentato al Commissario straordinario una proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, ai sensi dell'art. 33, cit.,

comma 8 contenente, la ricognizione della situazione del Comprensorio, il quadro generale degli interventi, le linee guida procedurali e metodologiche per i successivi necessari approfondimenti e alcune scelte strategiche sulle destinazioni urbanistiche delle aree;

VISTO l'articolo 1 del decreto in data 10 giugno 2016, con il quale il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio, ai sensi del comma 10 dell'articolo 33 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, ha adottato il Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui alla proposta presentata nella Conferenza di servizi del 14 aprile 2016, sotto forma di stralcio secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 2016, n. 21;

CONSIDERATO che, nel giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato (NRG 6886/2016), con sentenza non definitiva della IV Sezione n. 2407/2017, è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dei commi 3, 9, 10 e 13, del predetto articolo 33 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, Cost.;

CONSIDERATO che la predetta rimessione è sostanzialmente motivata sulla base del richiamo al principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali, secondo il quale, qualora l'esercizio del potere amministrativo incida, oltre che in modo preminente su materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche su materie di competenza concorrente, nonché sull'esercizio di potestà amministrative degli enti locali, occorre che siano garantiti l'adeguato coinvolgimento della Regione, mediante la previsione dell'intesa, ed una specifica valorizzazione del ruolo del Comune, anche attraverso i suoi organi;

RITENUTO che le disposizioni dettate per il Comprensorio Bagnoli-Coroglio, contenute nei commi 13, 13.2. e 13-bis, dell'art. 33, cit., in combinato disposto con quelle contenute nei commi 3, 9 e 10, concernenti in generale l'intervento nelle Aree di Rilevante Interesse Nazionale, sono suscettibili di un'interpretazione ed applicazione costituzionalmente orientate, volte a dare piena attuazione al principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali, e che, in questa prospettiva, l'azione della Cabina di regia, del Commissario straordinario del Governo e del Soggetto attuatore è stata in concreto rivolta alla ricerca della piena condivisione dei contenuti del Programma tra tutti i Soggetti Istituzionali interessati;

CONSIDERATO che è intento comune delle parti procedere sollecitamente alla realizzazione degli interventi nell'ottica di una convergenza tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, in ordine ai contenuti del programma da approvare ed attuare, e che pertanto tale obiettivo può essere ottenuto attraverso la sottoscrizione, da parte dei tre Soggetti Istituzionali suindicati, di una specifica Intesa Istituzionale, destinata a disciplinare le attività attuative dell'art. 33, cit., nel medio-lungo periodo;

RITENUTO, pertanto, che, ad integrazione delle forme procedurali espressamente previste ai fini della definizione del programma di risanamento ambientale e riqualificazione urbana dalle citate disposizioni, la normativa vigente possa essere applicata definendo un'Intesa Istituzionale *ad hoc*, con la quale, oltre ai contenuti di risanamento ambientale del programma (stralcio) approvato nelle suddette conferenze di servizi (programma che viene aggiornato, alla luce dell'attuazione e degli altri elementi sopravvenuti), Governo, Regione Campania e Comune di Napoli condividano formalmente sia gli obiettivi strategici di sviluppo dell'area, sia la disciplina delle modalità di concertazione a livello tecnico degli interventi ricompresi nel programma di rigenerazione urbana da realizzarsi da parte del Soggetto Attuatore, nonché di accelerazione delle relative procedure autorizzative ed esecutive nel rispetto del quadro normativo di riferimento;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

il Governo Italiano, nella persona del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno,
On. Prof. Claudio DE VINCENTI

e

la Regione Campania nella persona del Presidente della Giunta Regionale,
On. Dott. Vincenzo DE LUCA

e

il Comune di Napoli, nella persona del Sindaco,
Dott. Luigi DE MAGISTRIS

SOTTOSCRIVONO

il presente Accordo InterIstituzionale

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Programma di risanamento ambientale e riqualificazione urbana del Comprensorio di Bagnoli-Coroglio, da adottare secondo le modalità dell'art. 33 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., le Parti concordano gli indirizzi e i contenuti riportati, in sintesi, nella "*Planimetria generale*" (Allegato 1) e in

dettaglio per le singole tematiche nelle schede dell'elaborato "*Schede Tematiche*" (Allegato 2).

Gli Allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, alla individuazione ed alla destinazione delle necessarie risorse finanziarie, anche con il coinvolgimento di soggetti istituzionali diversi dai firmatari per l'attuazione degli interventi in ambito Urbanistico, Ambientale, Idrico e Diportistico riportati negli Allegati di cui al comma 1 e nel rispetto del cronoprogramma annesso all'Allegato 2. Le Parti si impegnano inoltre ad istituire un Tavolo per definire le priorità e l'individuazione delle relative risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi in ambito di infrastrutture trasportistiche.
2. Per la definizione dei tempi, nell'ambito del suddetto cronoprogramma, e delle modalità tecniche ed economiche per quanto previsto dal precedente punto 2, le Parti concordano l'istituzione di un Tavolo Tecnico composto dai tecnici del Commissario Straordinario, del Soggetto Attuatore, della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Articolo 3 (Modifiche del Programma)

1. Fermo restando che all'individuazione degli aspetti tecnici e di dettaglio degli interventi previsti dal Programma si procederà con le modalità previste dal Programma stesso, eventuali integrazioni ed aggiornamenti dei contenuti del presente Accordo potranno essere definite, concordemente tra le parti, attraverso le stesse forme del presente Accordo.